



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Prot. n.

Alle Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

C.G.I.L.-F.P.- Via Leopoldo Serra, n.31
00153 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 ROMA

C.I.S.L. -F.P.S.- Via Lancisi, 25
00161 ROMA

C.I.S.L. -F.P.S./P.P. - Via Lancisi, 21
00161 ROMA

U.I.L. - P.A. - Via Emilio Lepido, 46
00157 ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA

CONFSAL - U.N.S.A. -
Via della Trinità dei Pellegrini, 1 - 00186 ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Via dei Banchi Vecchi, 58
00186 ROMA

R.D.B.-P.I. - Via dell'aeroporto, 129
00175 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00186 ROMA

F.L.P. - Via Piave, 61
00187 ROMA

Si.A.P.Pe. Via Belice, 13
00012 GUIDONIA (Roma)

epc. Alla direzione Generale del Personale
e della Formazione
SEDE

U.S.P.P. Via G. Mompiani, 77
00192 ROMA

F.S.A C.N.P.P. - Via Spaccarelli, 86
00192 ROMA

OGGETTO: Congedo per l'assistenza ai disabili ex art.42, comma 5, d. lgs. n 151 del 2001.

Si trasmette, per opportuna conoscenza copia della Circolare in oggetto fatta pervenire dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



A



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Segreteria



Prot. n. GDAP-0083564-2008

PU-GDAP-2000-06/03/2008-0083564-2008

Roma,

LETTERA CIRCOLARE

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Segreteria Generale

Al Signor Capo del Dipartimento
Per la Giustizia Minorile

Ai Sigg.ri Direttori Generali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Sig. Direttore dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Sigg.ri Direttori delle Scuole di Formazione
ed Aggiornamento del Personale

Al Sig. Direttore del Centro Amm.vo
"G. Altavista"

Ai Sigg.ri Direttori dei Centri
per la Giustizia Minorile

e, p.c.,

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il Pubblico

LORO SEDI

Oggetto: Congedo per l'assistenza ai disabili ex art. 42, comma 5, d. lgs. n. 151 del 2001.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Direzione Generale del Personale e della Formazione Segreteria

L'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre nonché, dopo la scomparsa di costoro, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità, i quali si trovino nelle condizioni di usufruire dei benefici di cui all'art. 33, co. 1, d. lgs. n. 151 del 2001, ovvero all'art. 33, co. 2 e 3, l. n. 104 del 1992, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge n. 53 del 2000, vale a dire un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, durante il quale è loro corrisposta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 233 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle ad usufruire del congedo nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio portatore di handicap perché totalmente inabili.

Il beneficio, pertanto, spetta ad uno dei genitori e, solamente in caso di mancanza di genitori o di loro totale inabilità, ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con il soggetto portatore di handicap.

Più recentemente la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 158 del 2007, ha ulteriormente ampliato l'ambito di operatività del beneficio, dichiarando l'illegittimità del citato art. 42, co. 5, "nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto di fruire del congedo ivi indicato".

Pertanto, a seguito di tale pronuncia, il diritto al congedo spetta, prima di ogni altro legittimato, al coniuge del portatore di handicap in situazione di gravità. L'inciso "in via prioritaria" contenuto nella declaratoria di incostituzionalità deve essere inteso nel senso che, ove l'handicappato conviva con il proprio coniuge, sarà quest'ultimo ad avere diritto al congedo; solamente se il coniuge non presti attività lavorativa subordinata ovvero, pur essendo lavoratore subordinato, rinunci espressamente a godere del congedo, lo stesso potrà essere chiesto dal genitore.

Quindi, il genitore del soggetto portatore di handicap ha diritto al congedo quando si verifichi una delle seguenti condizioni:



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Segreteria

(1) il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge, ovvero (2) il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo, ovvero (3) il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

Infine, un fratello o una sorella convivente con il portatore di handicap avrà diritto al congedo solamente se i genitori del disabile siano deceduti o siano totalmente inabili e, contemporaneamente, si verifichi – rispetto all'eventuale coniugio del disabile – una delle tre situazioni appena indicate (portatore di handicap non coniugato, ovvero coniugato con soggetto non lavoratore dipendente, ovvero coniugato con soggetto che ha rinunciato al congedo in esame).

Oltre alla relazione di coniugio o di parentela ora precisata, affinché possa usufruire del congedo in questione, il dipendente deve anche essere in possesso dei requisiti previsti per il godimento dei benefici di cui all'art. 33, co. 1, d.lgs. n. 151 del 2001, ovvero all'art. 33, co. 2 e 3, l. n. 104 del 1992. Quindi, è richiesto che il portatore di handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Il congedo in esame costituisce oggetto di un diritto potestativo del dipendente. Conseguentemente l'Amministrazione non può negarne la concessione (neppure se vi siano altri familiari in condizione di prestare assistenza al disabile), ma solamente differirne la decorrenza per un periodo massimo di sessanta giorni dal momento di ricezione della richiesta del dipendente.

Il congedo può essere usufruito anche in maniera frazionata. Tuttavia non può superare complessivamente i due anni per lo stesso soggetto portatore di handicap (e ciò neppure nel caso in cui sia usufruito alternativamente dai due genitori ovvero nel caso in cui sia goduto in parte dal coniuge e per altra parte da altro legittimato). Inoltre, il periodo concesso per tale congedo rientra nell'ambito del periodo complessivo di due anni di congedo per gravi e documentati motivi familiari di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8/3/2000, n. 53.

A norma dell'art. 4, co. 2, ultima parte, l. n. 53 del 2000, il congedo non è computato nell'anzianità di servizio. Esso, tuttavia, a norma dell'art. 42, comma 5, d.lgs. 151 del 2001, è coperto da contribuzione figurativa e dunque è utile ai fini del trattamento di quiescenza.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Direzione Generale del Personale e della Formazione Segreteria

Ne consegue che, in caso di godimento del congedo in esame, il periodo di ferie dell'anno di competenza deve essere proporzionalmente ridotto.¹

Infine, durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto di percepire ogni mese un'indennità pari all'ultima retribuzione e comprensiva, oltre che dello stipendio mensile, anche del relativo rateo di tredicesima mensilità.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo De Pascalis

¹ Cfr. in tal senso, Circolare INPDAP 12 maggio 2004, n. 31.